

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Azioni di accertamento negativo: la ripartizione degli oneri probatori

di **Francesca Bossi**

La questione della ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo di fatto, in materia di accertamento della prova dei fatti costitutivi, in quanto è incumbit probatio qui dicit, non può essere considerata un problema di natura processuale, ma di natura sostanziale.

Nel caso di azione di accertamento negativo, la dottrina tradizionale ha ritenuto che il suo onere probatorio sia a carico della parte che sostiene la negazione del fatto costitutivo, in quanto è incumbit probatio qui dicit, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche

Questa tesi critica, in materia di ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo di fatto, è stata criticata da parte della dottrina, in quanto non tiene conto della natura sostanziale della prova dei fatti costitutivi, che è a carico della parte che sostiene la negazione del fatto costitutivo, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche

In linea con queste critiche, un orientamento prevalente privilegia il ruolo sostanziale delle parti, in quanto è incumbit probatio qui dicit, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche

Tuttavia, anche non riferendo a tale ultima tesi sono state manifestate perplessità in quanto essa non tiene conto della natura sostanziale della prova dei fatti costitutivi, che è a carico della parte che sostiene la negazione del fatto costitutivo, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche

Ciò ha indotto parte della dottrina a sostenere una posizione intermedia, secondo cui l'onere probatorio è a carico della parte che sostiene la negazione del fatto costitutivo, in quanto è incumbit probatio qui dicit, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche

Dall'esame delle differenti ricostruzioni si ritiene che un dato emerge con chiarezza: il ruolo sostanziale delle parti, in quanto è incumbit probatio qui dicit, come ha affermato la Cassazione in sentenza n. 11833/11, in Euroconferenze n. 20/11, con nota di Russo, su cui v. anche